

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XLIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		<i>Decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.</i>	
PRESIDENTE	434	(Discussione e ratifica con modifica-	
Disegni di legge (Discussione e approva-		zioni): <i>Concessione di un assegno straor-</i>	
zione):		<i>dinario di contingenza ai pensionati del-</i>	
Ratifica, con modificazioni, del decreto		<i>l'assicurazione obbligatoria per l'inva-</i>	
legislativo 8 novembre 1947, n. 1596,		<i>lità, la vecchiaia e i superstiti. (520-</i>	
concernente la concessione di un con-		<i>100)</i>	437
tributo statale nella spesa per la co-		PRESIDENTE	437, 438, 439
struzione dell'acquedotto dell'Alta Irpi-		REPOSSI, <i>Relatore</i>	437, 438, 439
nia. (<i>Modificato dalla Commissione spe-</i>	434	RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>	
<i>ciale per la ratifica del Senato).</i> (520-74-B)		<i>lavoro e la previdenza sociale</i>	438
PRESIDENTE	434	LOZZA	438, 439
Ratifica, con modificazioni, del decreto		<i>Decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599</i>	
legislativo 7 maggio 1948, n. 557,		(Rinvio della discussione sulla rati-	
concernente modificazioni ai ruoli or-		fica): <i>Istituzione della scuola popolare</i>	
ganici del personale dell'Ispettorato		<i>contro l'analfabetismo. (520-114)</i>	439
generale della motorizzazione civile		PRESIDENTE	439
e dei trasporti in concessione. (<i>Modi-</i>		<i>Decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457.</i>	
<i>ficato dalla Commissione speciale per</i>		(Rinvio della discussione sulla rati-	
<i>la ratifica del Senato).</i> (520-76-B) . . .	436	fica): <i>Riordinamento dei patronati sco-</i>	
PRESIDENTE	436, 437	<i>lastici. (520-113)</i>	439
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	436	PRESIDENTE	439
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868</i>	
<i>i trasporti</i>	437	(Discussione e ratifica con modifica-	
Disegno di legge (Seguito della discussione		zioni): <i>Variazioni nel ruolo tecnico ed</i>	
e stralcio di decreti legislativi):		<i>amministrativo del Corpo delle miniere.</i>	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del		<i>(520-94)</i>	440
decreto legislativo luogotenenziale		PRESIDENTE	440, 441, 442
16 marzo 1946, n. 98, dei decreti le-		DE COCCI, <i>Relatore</i>	440, 442
gislativi emanati dal Governo durante		ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'indu-</i>	
il periodo della Costituente. (520) . . .	437	<i>stria e il commercio.</i>	440, 442
PRESIDENTE	437	MOLINAROLI	442

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

	PAG.
<i>Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438,</i> (Discussione sulla ratifica con modificazioni e rinvio): <i>Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.</i> (520-80)	442
PRESIDENTE	443
CERABONA	443
LIGUORI	443
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731,</i> (Rinvio della discussione sulla ratifica): <i>Organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica.</i> (520-123)	443
PRESIDENTE	443
<i>Decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769,</i> (Stralcio): <i>Norme transitorie per il conferimento dei posti d'impiego civile ai sottufficiali delle forze armate.</i> (520-124)	443
PRESIDENTE	443
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	443

La seduta comincia alle 9,40

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Chatrian, Dossetti e Migliori sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Codacci Pisanelli, Semeraro Gabriele e Liguori.

Intervengono, a loro richiesta, i deputati Titomanlio Vittoria, Silipo e Repossi.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-74-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 novembre 1950 e modifi-

cato dalla Commissione speciale ratifica del Senato nella seduta del 9 maggio 1951.

Riferirò io stesso brevemente.

Praticamente, le modifiche, apportate da detta Commissione, consistono nell'aver reso elettivi i due vicepresidenti che noi avevamo stabilito dovessero essere di nomina governativa; principio questo, pienamente accoglibile.

Inoltre, e logicamente, è stata soppressa la durata minore della carica dei due vicepresidenti nei riguardi di quella di presidente; ed è stata introdotta una norma transitoria, per cui, nella prima applicazione della presente legge, l'elezione dei due vicepresidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, disporranno le Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino.

Anche questa disposizione transitoria è chiaramente opportuna, e credo che non vi siano difficoltà affinché questo provvedimento venga approvato nel testo modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Il testo originario, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 novembre 1950, era così formulato:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Dopo le parole « e Vallata » sono sopprese le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Art. 1-bis (nuovo). — « Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) dal presidente e da due vicepresidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

g) dei rappresentanti delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Art. 1-ter (nuovo). — « La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal Consiglio di amministrazione.

I vicepresidenti durano in carica due anni e sono confermabili.

I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente, e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente designa il vicepresidente che presiederà il Consiglio del personale.

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto nei detti comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

La Commissione speciale ratifica del Senato, lasciando identica la parte precedente, ha così modificato la lettera a) dell'articolo 1-bis:

« a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vicepresidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania ».

Pongo in votazione tale modifica:

(È approvata).

La Commissione speciale del Senato ha, poi, inserito nel Consiglio di amministrazione un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Si tratta di un acquedotto e, quindi, è opportuno un controllo da parte di detta autorità.

Pongo in votazione tale aggiunta, che viene indicata come lettera e):

« e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

(È approvata).

La Commissione speciale del Senato ha, approvato, inoltre, il seguente nuovo comma:

« Il quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale disposizione si inserisce come secondo comma dell'articolo 1-bis (nuovo).

L'articolo 1-ter, modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato, risulta del seguente tenore:

« *Art. 1-ter (nuovo).* — « La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, e dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro.

I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 1-bis, lettera b), secondo la nuova formulazione approvata dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato, la nomina dei vicepresidenti (che precedentemente avveniva previo decreto del Presidente della Repubblica) ha ora luogo a scrutinio segreto in seno al consiglio di amministrazione, la stessa Commissione del Senato ha ritenuto opportuno di aggiungere la seguente disposizione transitoria:

« Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due vicepresidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, faranno le Amministrazioni provinciali della

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do, pertanto, lettura dell'articolo unico del disegno di legge di ratifica, così come risulta approvato dalla nostra Commissione:

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Dopo le parole « e Vallata » sono soppresse le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».*

Art. 1-bis (nuovo). — « Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice presidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania;

c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

f) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

g) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

h) dei membri eletti dalle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

i) dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

l) del membro eletto dall'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Il quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso.

Art. 1-ter (nuovo). — « La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto

19 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro.

I vice-presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente.

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto pei detti comuni, lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

« Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due vice presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, faranno le Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-76-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 gennaio 1951, e modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato nella seduta del 16 maggio 1951.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate da tale Commissione.

DE' COCCI, Relatore. Lo scopo degli emendamenti da noi proposti era di evitare

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

l'assorbimento di personale che doveva essere riassorbito. Noi avevamo proposto che ciò non avvenisse, invece la Commissione speciale del Senato lo ha limitato a due anni, sopprimendo, inoltre, il quinto comma dell'articolo 2, onde estendere, per il futuro, anche alle donne la possibilità di entrare a far parte del gruppo A dell'Ispettorato stesso.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non si oppone a che il quinto comma dell'articolo 2 del decreto in questione venga soppresso.

PRESIDENTE. Il testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

ART. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 5. — Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati ».

ART. 2.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1953.

La Commissione speciale del Senato ha introdotto la seguente modificazione consistente nell'aggiungere all'articolo 1 una modifica all'articolo 2 del decreto:

« *Art. 2.* — Il quinto comma è soppresso ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(*E approvata*).

La modificazione si inserirà nell'articolo 1, subito dopo la formula di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo l'esame e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (520-100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Devo avvertire la Commissione che, sull'argomento in esame, era stata presentata una proposta di legge dai deputati Repossi, Storchi ed altri, che aveva assunto il n. 1843. Tale proposta di legge è stata poi tramutata nel disegno di legge di ratifica con modificazioni, oggi all'ordine del giorno.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Come i colleghi sanno, nel 1947, per migliorare la misura delle pensioni, fu istituito, con il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, un fondo di solidarietà sociale. Dato che, in base alle riserve matematiche di competenza di ciascun pensionato, non si sarebbe potuto addivenire ad un miglioramento delle pensioni, il fondo di solidarietà sociale aveva lo scopo di far concorrere coloro che lavorano ad aiutare coloro che non lavorano. Quindi, tale fondo doveva essere operante esclusivamente per quei pensionati che non prestassero nuovo lavoro e che, pertanto, si trovassero in condizioni di bisogno.

Questo il decreto legislativo non diceva, ma che tale ne fosse la finalità è dimostrato dall'articolo 11 del decreto stesso, là dove si dice che l'assegno di contingenza di solidarietà sociale non spetta ai titolari di pensioni che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi. E questo era esatto, perché il soccorso doveva essere dato solo a coloro che non lavoravano.

Senonché, nell'applicazione della legge si sono verificati dei casi curiosi. La legge, come abbiamo visto, dice che non hanno diritto all'assegno di contingenza coloro che lavorano alle dipendenze di terzi. Ora vi sono pensionati che da 15-20 anni lavorano, non alle dipendenze di terzi, ma come artigiani, e taluni addirittura come industriali; ed essi, poiché al momento di andare in pensione non lavoravano alle dipendenze di terzi, vengono a

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

percepire — pur svolgendo un'attività formalmente lucrativa — l'assegno a carico del fondo di solidarietà sociale.

Inoltre, vi sono alcune categorie di lavoratori che prestano saltuariamente la loro opera (come, ad esempio, le merlettaie e le maschere addette ai cinematografi), e percepiscono dalle 4000 alle 6000 lire al mese. Poiché esse prestano la loro opera alle dipendenze di terzi, subiscono sul salario una trattenuta di circa 3000 lire, perché non hanno diritto all'assegno di contingenza stabilito dal fondo di solidarietà sociale.

Quindi, abbiamo categorie che, pur svolgendo attività fortemente lucrativa, percepiscono l'assegno di contingenza, ed altre che, solo perché guadagnano poche migliaia di lire al mese, necessarie per arrotondare la pensione, non percepiscono l'assegno in questione.

Di fronte a tale sperequazione, si è chiesta la ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, con un emendamento all'articolo 2, secondo il quale, a coloro che hanno un reddito non superiore alle 6000 lire mensili, non deve essere fatta alcuna trattenuta.

Mi auguro che tale modifica sia approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con la relazione dell'onorevole Repossi. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su questo elemento: dall'assicurazione con accreditamento individuale e con capitalizzazione, che era stata introdotta per l'invalidità e vecchiaia con le leggi istitutive, siamo passati ora ad un sistema misto, attraverso il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e attraverso quello di solidarietà sociale. Abbiamo, cioè, una pensione che è composta di due elementi: uno calcolato in base ai contributi versati individualmente dal lavoratore che va in quiescenza con i benefici della pensione, e l'altro attraverso versamenti collettivi a favore dei pensionati della previdenza sociale, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori occupati e dello Stato. Ora, l'articolo 11 ha escluso che di tale seconda integrazione possano beneficiare coloro che, pur essendo pensionati, continuano ad avere una occupazione ed un reddito di lavoro. La ragione di ciò è evidente, perché comportando la parte integrativa della pensione un sacrificio da parte dei lavoratori occupati, detto sacrificio in tanto può essere giustificato in quanto vi sia mancanza di lavoro.

Senonché, come opportunamente ha notato l'onorevole Repossi, fra l'essere occupati e il non avere nessuna occupazione, vi sono situazioni intermedie che, attraverso l'applicazione rigida dell'articolo 11, creerebbero delle ingiustizie sociali, non considerando che, dato anche il basso livello delle pensioni, molti pensionati cercano di arrotondare la pensione con qualche prestazione che rimane sempre saltuaria e di scarso rendimento economico.

Quindi, l'emendamento proposto dall'onorevole Repossi si ispira al criterio di umanizzare e moderare il rigore dell'articolo 11, stabilendo che non possa essere operata la trattenuta per i pensionati che continuino a lavorare, se non al di là di un certo limite, che, nella proposta, è fissato in lire 6000.

Io, però, vorrei proporre alla Commissione di ridurre il limite di 6000 lire a 4000 lire. Quindi, tutti i pensionati della previdenza sociale in tanto sarebbero sottoposti alla trattenuta in quanto abbiano un reddito non inferiore alle 4000 lire.

REPOSSI, Relatore. Io comprendo i motivi che spingono l'onorevole Sottosegretario a proporre il limite di 4000 lire, in quanto, trattandosi di un primo esperimento, non sappiamo quale sarà l'incidenza finanziaria. Ho l'impressione, però, che, portando il limite a 4000 lire, si verrà a rendere inoperante la modifica da me proposta. Io proporrei, allora, di fissare il limite a 5000 lire.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo sul limite delle 5000 lire. Vorrei fare rilevare alla Commissione che, attraverso l'articolo 11, si sono recuperati, in un solo anno, 4 miliardi e 200 milioni, che sono andati a beneficio della grande massa dei pensionati che non hanno effettivamente alcuna occupazione. È questa la ragione per cui dobbiamo muoverci con prudenza sulle modifiche da apportare all'articolo 11.

LOZZA. Mi pare che, con il limite delle 5000 lire, si venga a rendere inoperante la disposizione, perché, se si accoglieranno le richieste di aumento delle pensioni, si arriverà facilmente alla predetta somma di 5000 lire.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ella, forse, equivoca; le 5000 lire non si riferiscono alla pensione, ma alla retribuzione che percepisce il pensionato per la sua attività di lavoro. Quindi, la pensione resta quella che è.

Come ho già detto in precedenza, noi siamo riusciti a recuperare 4 miliardi e 200

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

milioni a favore dei pensionati disoccupati. Io vorrei pregare la Commissione di muoversi — ripeto — con prudenza su questo terreno. In sede di discussione del disegno di legge sulla riforma dell'invalidità e vecchiaia di prossima presentazione, o in sede di discussione di altri provvedimenti legislativi, sempre dopo che si sarà visto il risultato di questo esperimento, si potrà anche adottare una misura diversa; ma ora, anche per non recare squilibrio ai piani finanziari degli istituti interessati, stabiliamo il limite di 5000 lire.

LOZZA. Io insisterei sulle 6000 lire. L'onorevole Repossi, prima di fare la sua proposta, avrà bene studiato l'argomento. Io vorrei pregarlo di dirmi se può accettare la proposta delle 5000 lire.

REPOSSI, *Relatore*. Dall'esame generale delle paghe, specialmente nel meridione, non si è potuta stabilire la statistica esatta dei lavoratori in queste condizioni e, quindi, l'incidenza che si avrebbe sul fondo di solidarietà sociale. In secondo luogo, non bisogna invogliare, attraverso un reddito che può essere sufficiente, ad una occupazione che sia in concorrenza alla normale occupazione e, pertanto, a danno della massa dei disoccupati.

D'altronde, è logico che chi guadagna sufficientemente non debba usufruire del fondo di solidarietà sociale, che deve andare solo in aiuto dei pensionati che non hanno altri redditi.

Se si riduce il limite a lire 5000, la mia coscienza è tranquilla per questo primo periodo di esperimento. Nulla toglie che, tra sei mesi od un anno, visti i risultati, si possa ritoccare la legge.

LOZZA. Non insisto e accetto il limite di lire 5000.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è già stato modificato dalle leggi 14 giugno 1949, n. 322, 23 dicembre 1949, n. 950 e 28 dicembre 1950, n. 1119. La formula di ratifica, pertanto, è la seguente:

« Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato con le modificazioni di cui all'articolo seguente ».

La pongo in votazione.

(*E approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo 1 della presente legge.

Do lettura dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Repossi:

« La detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, non si applica ai titolari di pensione, quando la retribuzione non superi le lire 5 mila mensili. In questi casi per retribuzione deve intendersi tutto quanto, a qualsiasi titolo, viene erogato, in danaro o in natura, dal datore di lavoro per sé o per conto di altri enti, al lavoratore pensionato, in dipendenza della prestazione d'opera.

Quando la retribuzione supera le lire 5 mila mensili, la detrazione dalla retribuzione sarà limitata all'importo dell'eccedenza, quando questa è inferiore all'importo dell'assegno di contingenza ed assegni supplementari; sarà invece effettuata per l'intero importo degli assegni, quando l'eccedenza delle lire 5 mila è pari o superiore all'importo degli assegni stessi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, proposto dall'onorevole Repossi:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. Poiché per questo provvedimento è necessario il parere della VI Commissione (Istruzione), non ancora pervenuto, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici. (520-113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

concernente il riordinamento dei patronati scolastici. Poiché questo provvedimento comporta anche un onere a carico dei comuni, è necessario il parere della I Commissione (Interni), non ancora pervenuto. Quindi, anche per questo disegno di legge, la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere. (520-94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. La discussione sulla ratifica del presente decreto legislativo, già posta all'ordine del giorno di una precedente seduta, venne rinviata in attesa del necessario parere della I Commissione permanente (Interni). Ora, la I Commissione, in data 16 maggio 1951, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte.

Ricordo agli onorevoli commissari che, nel Corpo delle miniere, ove non esiste il ruolo di gruppo A, vi sono molti posti di gruppo B di grado X e XI, non coperti, e si tratta, pertanto, di abolire 18 posti fra i gradi X e XI per istituire dieci posti di grado VI. Ciò si è ritenuto necessario per dare uno sviluppo di carriera almeno nel grado VI del gruppo B, mancando il gruppo A, onde premiare questo personale, nella maggior parte laureato.

Le tabelle C e D allegate al decreto legislativo in esame andrebbero modificate in tal senso: si tratta di istituire sei posti di grado VI, per il ruolo tecnico, e quattro per il ruolo amministrativo. Inizialmente, per tale ruolo amministrativo, la modifica proposta era di istituire tre posti e non quattro. Ma, anche per tale seconda ipotesi, non vi sono difficoltà per l'onere finanziario; infatti, con l'abolizione dei diciotto posti, si vengono a risparmiare 10.863.160 lire, mentre con l'istituzione di 10 posti di grado VI si avrebbe una spesa in più di 9.316.665, e, quindi, anche

portando a 4 il numero dei posti di ispettori amministrativi di grado VI, vi è una differenza in più di circa 500 mila lire.

Propongo, infine, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, in sede di ratifica con modificazioni del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868;

considerata l'importanza delle funzioni tecniche ed amministrative degli Uffici minerari distrettuali;

rilevato che, col regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, è stato istituito un ruolo di funzionari amministrativi di gruppo B attualmente formato quasi esclusivamente da laureati in legge o in economia e commercio;

invita il Governo ad assicurare ai funzionari che disimpegnano mansioni particolarmente delicate, il legittimo sviluppo di carriera in uno speciale ruolo di gruppo A, analogamente a quanto già avviene in numerose altre amministrazioni ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua relazione e concordo pienamente con le sue conclusioni. Credo doveroso sottolineare, per quanto riguarda la spesa, che le modifiche alle tabelle C e D importano delle variazioni in più per 9.316.665 e in meno per 10.863.160. Quindi, si realizza una economia di lire 1.546.495 sulla somma che si spenderebbe qualora tenessimo fermo il criterio di portare a 3 i posti di grado VI del ruolo amministrativo di gruppo B. Ma l'onorevole relatore, opportunamente, ha ritenuto di portare a 4 tali posti.

Ora, poiché un posto di grado VI costa circa 1 milione, sulla economia già prospettata di lire 1.546.495, avremmo sempre un residuo di oltre 546 mila lire. Pertanto, ritengo che la Commissione possa accettare di buon grado la proposta del relatore, in quanto essa risponde ad esigenze effettive dell'amministrazione e non porta carico alcuno alla finanza dello Stato, realizzando, invece, una economia di 546 mila lire all'anno.

Il quadro seguente dimostra chiaramente quanto finora esposto:

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

GRADO	Variazioni organico		Stipendio base	Indennità di carovita	Indennità di funzione	Premio presenza	Lavoro straordinari	Differenza	
	in più	in meno						in più	in meno
6°	9	..	3.909.600	2.371.680	1.242.000	462.825	1.330.560	9.316.669	..
7°
8°
9°
10°	18	3.960.000	4.743.360	972.000	-475.000	712.800	..	10.863.160
11°
								9.316.665	10.863.160
Differenza in meno								1.546.495	

N. B. — L'indennità di carovita è calcolata per la famiglia tipo (impiegato con tre persone a carico).

L'indennità di presenza è calcolata sulla base di 25 giorni di presenza per 11 mesi.

L'indennità per lavoro straordinario è calcolata in ore 60 a *forfait* per il grado 6° e in ore 30 per i gradi 10° e 11° entrambi per 11 mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

La tabella C annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere è ora la seguente:

CORPO DELLE MINIERE

RUOLO DEI SERVIZI MINERARIO E METALLURGICO

TABELLA C

Ruolo tecnico.
(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Periti capi di 1ª classe e disegnatori capi di 1ª classe . . .	10
8°	Periti capi di 2ª classe e disegnatori capi di 2ª classe . . .	16

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Periti principali e disegnatori principali	29
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		<u>115</u>

Di questa tabella si propone la seguente modifica:

CORPO DELLE MINIERE

RUOLO DEI SERVIZI MINERARIO E METALLURGICO

Ruolo tecnico.
(Gruppo B)

TABELLA C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Periti superiori	6
7°	Periti capi di 1ª classe	10
8°	Periti capi di 2ª classe	15
9°	Periti principali	30
10°	Periti disegnatori	44
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		<u>105</u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

La tabella *D* annessa al decreto di cui trattasi, è attualmente la seguente:

TABELLA *D*

Ruolo amministrativo. (Gruppo <i>B</i>)		
Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Segretari capi di 1ª classe . . .	5
8°	Segretari capi di 2ª classe . . .	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	} 23
11°	Segretari aggiunti	
		46

Di essa si propone la seguente modifica:

Ruolo amministrativo. (Gruppo <i>B</i>)		
Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori amministrativi	4
7°	Segretari capi di 1ª classe	5
8°	Segretari capi di 2ª classe	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	} 18
11°	Segretari aggiunti	
		45

La pongo in votazione.

(È approvata).

Ricordo che l'onorevole De' Cocci ha presentato un ordine del giorno, accettato dal Governo, del quale egli stesso ha, poc'anzi, dato lettura.

MOLINAROLI. Comprendo l'intendimento apprezzabile di quest'ordine del giorno, per quanto non sono a conoscenza se sia praticamente attuabile, a meno di non statuire una modifica più sostanziale di quella contenuta nell'ordine del giorno stesso. Forse si vorrà dire che sia lecito passare dal gruppo *B* al gruppo *A*. Ma, in tal caso, bisognerà ricordarsi delle ripercussioni che un simile provvedimento potrebbe provocare in altre amministrazioni. Evidentemente, non si può dare una concessione del genere ad una sola amministrazione.

DE' COCCI, *Relatore*. L'ordine del giorno riguarda soltanto un invito al Governo a studiare il problema e ad avvalersi del suo potere d'iniziativa.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È in tal senso che ho inteso ed accettato l'ordine del giorno.

MOLINAROLI. Mi sembrerebbe cosa non lodevole se questo invito apprezzabile fosse rivolto a favore di una sola amministrazione e non anche a favore di altre branche dell'amministrazione statale, dove si verifica lo stesso problema, cioè l'esistenza dei molti laureati inquadrati nel gruppo *B*.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Comunque è uno studio che, condotto dal Ministero, sarà in futuro sottoposto all'esame del Parlamento con un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno De' Cocci.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente l'aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale. (520-80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente l'aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale.

Riferirò brevemente io stesso.

Come i colleghi ricordano, con questo provvedimento fu aumentato l'ammontare dei depositi per cassazione e l'ammontare di alcune multe. Poiché alcuni depositi non sono stati integrati con l'aggiunta prevista dalla legge, dopo un certo periodo di tempo (un anno e mezzo) sono stati dichiarati invalidi come depositi ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso. Ora, l'onorevole Pietrosanti propone un emendamento inteso a salvare, fino a due mesi dopo la ratifica di questo decreto, la possibilità di integrare i depositi non adeguati al massimo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

La modifica proposta dall'onorevole Pietrosanti è la seguente:

« *Aggiungere il seguente articolo 5:*

« Nei casi in cui non sia intervenuto giudizio definitivo sulla invalidità dei depositi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ne è ammessa la integrazione entro mesi due dalla entrata in vigore della presente legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERABONA. Ma i depositi che non sono stati integrati sono stati ritenuti definitivamente decaduti ?

PRESIDENTE. Normalmente, la Corte di cassazione mandava un avviso per far integrare i depositi, e molti li hanno integrati. Ora, per quelli che non lo sono stati, la Corte di cassazione ha dichiarato l'invalidità del deposito, e quindi la decadenza del ricorso. Ora, poiché vi sono ancora molti ricorsi pendenti, con tale modificazione proposta dall'onorevole Pietrosanti, si dà la possibilità di integrazione, per evitarne la decadenza. Io ritengo, comunque, necessario conoscere dal Ministero di grazia e giustizia quali e quanti ricorsi sono stati dichiarati decaduti, onde poter meglio decidere in merito.

LIGUORI. Sono favorevole a questa indagine.

CERABONA. Credo, invece, che essa sia superflua.

In tali questioni procedurali, le inadempienze sono tassative e la legge, per quel tale principio che tutti conosciamo, è uguale per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, qui si tratta di tranquillizzare la nostra coscienza, che si dispone a dare un beneficio. Se noi accertiamo che i ricorsi dichiarati decaduti riguardano il primo aumento e non questo secondo, possiamo ratificare il provvedimento con maggiore tranquillità.

CERABONA. Aderisco alle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Allora la discussione di questo provvedimento è rinviata ad altra seduta in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente.

Rinvio della discussione sulla ratifica, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica. (520-123).

PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta del Governo, la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 371,

concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica, all'ordine del giorno della presente seduta, è rinviata ad altra seduta.

Stralcio del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate. (120-124).

PRESIDENTE. L'onorevole Dugoni ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle forze armate.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-124.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (520-100):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere ». (520-94):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1951

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*) (520-76-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto

dell'Alta Irpinia (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*) (520-74-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadei, Ambrosini, Angelucci Nicola, Basile, Bazoli, Bennani, Bianco, Cap-pugi, Carpano Maglioli, Codacci Pisanelli, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Giordani, Latorre, Liguori, Lozza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Scoça, Semeraro Gabriele, Spoleti, Stuani.

La seduta termina alle 11,30.